

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Dir.Gen.Demanio Marittimo
e Porti

Ami amore
MM

Deu

Roma, lì 24 Febbraio 1975.

Div. XVII Sez. III
Prot.N.5172278/A-2/16

- A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

- A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI PORTUALI

LORO SEDI

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

e p.c.:

- AL MINISTERO DELLE FINANZE
DIR.GEN.DEMANIO

R O M A

OGGETTO: Legittimazione ad agire per il recupero di somme dovute allo Stato quali indennità per occupazioni abusive o di conguagli di canone.

CIRCOLARE N. 151

Serie : II

Titolo: Demanio Marittimo

Sono note le allarmanti proporzioni assunte nel corso degli ultimi anni dal fenomeno dell'abusivismo sul demanio marittimo, situazione questa che, ripercuotendosi in senso quanto mai pregiudizievole sulla naturale, preminente destinazione di tali beni all'uso della generalità dei cittadini e al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse connesse agli usi marittimi, comporta necessariamente l'esame e la adozione da parte di questa Amministrazione di tutti quei provvedimenti intesi ad ovviare alle negative conseguenze derivanti dal dilagare delle costruzioni abusive.

A tali principi si è ispirata, com'è noto, la circolare n.141 in data 9 agosto 1973, con la quale sono stati sensibilizzati gli organi in indirizzo ad espletare una incisiva azione diretta a prevenire e reprimere il fenomeno stesso, azione ulteriormente sollecitata con la circolare n.149 del 4.2.1975.-

Nel contesto di tale azione rientra, come logico corollario, anche il recupero delle somme dovute dai responsabili a titolo di indennizzo per l'abusiva detenzione delle aree demaniali marittime per il periodo compreso tra l'inizio dell'occupazione e la rimessa in pristino delle zone stesse, indennizzo per la cui concreta determinazione nelle

./.

sedes competentes sarà opportuno porre in evidenza nel contempo il notevole pregiudizio arrecato allo Stato dalla sottrazione del bene alla sua naturale destinazione e l'utilità economica ritratta dagli interessati.

A tale proposito, si precisa che nelle fattispecie di cui sopra è concesso la legittimazione a porre in essere gli atti diretti ad assicurare la riscossione di detti indennizzi compete all'Amministrazione Finanziaria.

Analogamente spetta a detta Amministrazione la legittimazione ad agire per il recupero dei conguagli tra i canoni indicati in via provvisoria negli atti di concessione ed i canoni stabiliti in via definitiva ai sensi dell'art.2 della legge 21.12.1961, n.1501, sempreché tali conguagli siano stati previsti con apposita clausola negli atti stessi.

Il recupero delle somme può avvenire o con un autonomo giudizio civile ovvero mediante costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Quanto sopraprecisato in ordine alla legittimazione ad agire nei casi suesposti è anche in armonia con una recente consultazione resa dalla Avvocatura Generale dello Stato, intesa a dirimere alcune perplessità inizialmente insorte in materia.

L'Avvocatura Generale dello Stato, infatti, ha tenuto a mettere in risalto che l'aspetto dominicale del demanio marittimo rientra nella competenza generale del Ministero delle Finanze, mentre l'aspetto funzionale attiene al particolare potere di amministrazione dell'autorità marittima.

Orbene, poiché l'indennità per occupazione senza titolo al pari del conguaglio del canone di concessione rappresenta nella sostanza un frutto civile del demanio marittimo ogni azione diretta al recupero delle indennità stesse compete all'Amministrazione Finanziaria.

E' del resto regola generale, non derogata dal codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione che tutti i proventi del demanio - fatta eccezione dei proventi delle Aziende Autonome con bilancio proprio - sono riscossi ed amministrati dalla suddetta Amministrazione.

Peraltro l'Organo legale generale consultivo, con il medesimo parere, ha nel contempo precisato che "l'attività di accertamento e riscossione degli Uffici finanziari ha, di regola, come indispensabile presupposto la denuncia - da parte dell'Autorità Marittima - delle situazioni dalle quali sorgono crediti erariali, situazione che nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art.30 del Cod.Nav., quell'Autorità ha più di ogni altro modo di rilevare".

Dalla formulazione del suddetto parere discende quindi la necessità che nella materia di cui trattasi vengano seguiti criteri intesi alla massima, consentita collaborazione tra gli Organi Finanziari e le locali Autorità Marittime per il conseguimento degli obiettivi di comune interesse ai quali deve essere uniformata l'azione amministrativa in proposito.

./.

Pertanto, in presenza di occupazioni abusive sul demanio marittimo - oltre ovviamente a provvedere nei confronti dei responsabili come del resto ribadito nella circolare di cui sopra è cenno nonché nella succitata circolare n.149 del 4 febbraio c.a. all'emanazione delle ingiunzioni ai sensi dell'art.54 Cod.Nav., e ciò, ai fini della successiva rimessa in pristino delle zone di cui trattasi, nonché alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria - dovranno essere immediatamente e tempestivamente segnalate alle Intendenze di Finanza competenti le situazioni determinatesi, fornendo nel contempo, ai suddetti Organi tutti gli elementi di fatto necessari per l'ulteriore corso della procedura.

Resta anche inteso che tali segnalazioni verranno estese a tutte quelle pregresse fattispecie per le quali non si sia eventualmente provveduto in tal senso.

Si precisa che rimangono ovviamente immutate le competenze attribuite in materia agli Enti Autonomi Portuali dalle singole leggi istitutive.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione, nonché di notizie circa i provvedimenti che saranno adottati in attuazione della presente circolare.

IL MINISTRO
F.to Gioia

e p.c.c.:

IL PRIMO DIRIGENTE

De Mada



MOS/ro.